SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 maggio 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 1991.

Modificazione al decreto ministeriale 4 ottobre 1990 concernente l'aumento di alcune tariffe ferroviarie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari, convertito nella legge n. 7 del 25 gennaio 1990;

Visto il proprio decreto n. 129T in data 4 ottobre 1990 con il quale è stato disposto l'aumento di alcune tariffe ferroviarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1991;

Decreta:

La decorrenza degli aumenti tariffari, prevista al 1° maggio 1991 per i trasporti delle persone e per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 129T del 4 ottobre 1990, è spostata al 16 maggio 1991.

Roma, 30 aprile 1991

Il Ministro: BERNINI

91A2047

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 aprile 1991.

Revoca della rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Africo Nuovo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 16 gennaio 1991, con il quale, in virtù dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto che «i signori Francesco Scordo, assessore, Salvatore Morabito, assessore, Domenico Modafferi, consigliere, e Francesco Criaco, consigliere, sono rimossi dalle rispettive cariche elettive ricoperte nel comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria)»;

Visto il successivo rapporto del prefetto di Reggio Calabria datato 18 febbraio 1991 con il quale è stato relazionato che limitatamente al nominativo del signor Francesco Criaco è emerso errore di identificazione per omonimia con altro sig. Francesco Criaco, classe 1935, non compreso tra gli attuali componenti del consiglio comunale di Africo, per il quale è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio dal procuratore della Repubblica di Locri in data 13 novembre 1990, n. 1978/87 R.G.P.M.;

Constatato che il sig. Criaco Francesco, classe 1951, consigliere, non risulta destinatario della richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica di Locri, atto n. 1978/87 R.G.P.M. del 13 novembre 1990, in base al quale era stato adottato anche nei suoi confronti il provvedimento di rimozione dalla carica;

Ritenuto di dover procedere limitatamente al suddetto Criaco Francesco a revocare la rimozione dalla carica di consigliere, disposta con decreto del Presidente della Repubblica datato 16 gennaio 1991.

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1991, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

La rimozione del sig. Francesco Criaco dalla carica di consigliere del comune di Africo Nuovo è revocata.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 16 gennaio 1991, adottato in virtù dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto che «i signori Francesco Scordo, assessore, Salvatore Morabito, assessore, Domenico Modafferi, consigliere, e Francesco Criaco, consigliere, sono rimossi dalle rispettive cariche elettive ricoperte nel comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria)».

Dalla informativa inviata al prefetto di Reggio Calabria dall'Arma dei carabinieri risultava infatti il nominativo di Francesco Criaco, classe 1951, tra i destinatari del provvedimento della procura della Repubblica di Locri n. 1978/87 R.G.P.M. del 13 novembre 1990 con il quale veniva richiesto il rinvio a giudizio dei succitati amministratori perché ritenuti autori di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni proprie delle cariche ricoperte.

Sulla base di detta informativa il prefetto di Reggio Calabria, nelle more della adozione del proposto decreto di rimozione, aveva sospeso dalle funzioni gli amministratori in argomento, con decreto 28 novembre 1990, n. 1394/GAB.

Successivamente il prefetto di Reggio Calabria, con rapporto in data 18 febbraio 1991, ha relazionato che limitatamente al nominativo del sig. Francesco Criaco è emerso errore di identificazione per omonimia con altro sig. Francesco Criaco, classe 1935, non compreso tra gli attuali componenti del consiglio comunale di Africo, proprio nei cui confronti è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio dal procuratore della Repubblica di Locri in data 13 novembre 1990, unitamente agli altri amministratori.

Si soggiunge, inoltre, che con ordinanza n. 49/91, datata 9 gennaio 1991, il TAR Calabria - *sezione Reggio Calabria*, ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto prefettizio 28 novembre 1990, limitatamente al ricorrente Francesco Criaco, classe 1951, motivando che a carico del medesimo non risulta avanzata alcuna richiesta di rinvio a giudizio, non identificandosi nel Criaco Francesco (classe 1935), indicato al punto 5) della citata requisitoria del procuratore della Repubblica di Locri del 13 novembre 1990.

Constatato pertanto che il sig. Criaco Francesco, classe 1951, consigliere, non risulta destinatario della richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica di Locri, atto n. 1978/87 R.G.P.M. del 13 novembre 1990, in base al quale era stato adottato anche nei suoi confronti il provvedimento di rimozione dalla carica, si reputa necessario provvedere limitatamente al suddetto Criaco Francesco a revocare la disposta rimozione.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla revoca della disposta rimozione del sig. Francesco Criaco dalla carica di consigliere del comune di Africo Nuovo.

Roma, 9 aprile 1991

Il direttore generale: LA COMMARE

91A2017

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 aprile 1991.

Proroga della ordinanza n. 2103/FPC del 14 marzo 1991 relativa alla disciplina del trattamento di missione per il personale comandato per esigenze connesse al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2130/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Visto il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65;

Vista l'ordinanza n. 2103/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale è stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, relativa al trattamento di missione spettante al personale comandato per esigenze connesse al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Vista la nota n. 1462/Uff. Comm. in data 27 marzo 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 30 aprile 1991 il termine previsto dall'art. 1 della citata ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, limitatamente al personale inviato in missione presso la prefettura di Siracusa;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal servizio emergenze con nota n. 2681/010 del 29 marzo 1991;

Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza sopraindicata, perché sono ancora in atto le operazioni di soccorso e assistenza connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 15 marzo 1991 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2103/FPC del 14 marzo 1991, citata nelle premesse, è prorogato fino al 30 aprile 1991, limitatamente al personale inviato in missione presso la prefettura di Siracusa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2018

ORDINANZA 29 aprile 1991.

Proroga della ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991 relativa alle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2131/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65;

Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale è stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1, comma terzo, dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, per il personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati dal sisma, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990;

Vista la nota n. 1462/Uff. Comm. in data 27 marzo 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 31 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unità della prefettura di Siracusa, il trattamento previsto dall'art. 1 della citata ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991 e prevedere fino al 30 aprile 1991, sempre limitatamente ad un contingente di venti unità della prefettura di Siracusa, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal servizio emergenze con nota n. 2681/010 del 29 marzo 1991;

Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza sopraindicata, perché nella provincia di Siracusa sono ancora in atto le operazioni connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine del 15 marzo 1991 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2104 FPC del 14 marzo 1991, citata nelle premesse, è prorogato fino al 31 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unità della prefettura di Siracusa.

2. Limitatamente allo stesso contingente di venti unità della prefettura di Siracusa sono riconosciuti, per il periodo dal 1° al 30 aprile 1991, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, sempre che esse siano state effettivamente eseguite, nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alla prefettura di Siracusa, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2019

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vita la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, con il quale sono state disposte alcune modificazioni alla tab. XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 dicembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso specificato.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti fondamentali del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 febbraio 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

91A2004

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 marzo 1991, n. 73343/6.2.31.

Indirizzi applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativi alle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-1990, riguardante il comparto del Servizio sanitario nazionale.

Al Ministero del tesoro
Gabinetto
Ragioneria generale dello Stato - IGOP

Al Ministero della sanità
Gabinetto
Direzione generale ospedali
Direzione generale programmazione sanitaria

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

All'ANCI

Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio Personale

All'UNCEM

Al presidente della giunta della regione Abruzzo

Al presidente della giunta della regione Basilicata

Al presidente della giunta della regione Calabria

Al presidente della giunta della regione Campania

Al presidente della giunta della regione Emilia-Romagna

Al presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta della regione Lazio

Al presidente della giunta della regione Liguria

Al presidente della giunta della regione Lombardia

Al presidente della giunta della regione Marche

Al presidente della giunta della regione Molise

Al presidente della giunta della regione Piemonte

Al presidente della giunta della regione Puglia

Al presidente della giunta della regione Sardegna

Al presidente della giunta della regione Sicilia

Al presidente della giunta della regione Toscana

Al presidente della giunta della provincia autonoma di Trento

Al presidente della giunta della regione Umbria

Al presidente della giunta della regione Valle d'Aosta

Al presidente della giunta della regione Veneto

Al presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano

All'assessore alla sanità della regione Abruzzo

All'assessore alla sanità della regione Basilicata

All'assessore alla sanità della regione Calabria

All'assessore alla sanità della regione Campania

All'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna

All'assessore alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia

All'assessore alla sanità della regione Lazio

All'assessore alla sanità della regione Liguria

All'assessore alla sanità della regione Lombardia

All'assessore alla sanità della regione Marche

All'assessore alla sanità della regione Molise

All'assessore alla sanità della regione Piemonte

All'assessore alla sanità della regione Puglia

All'assessore alla sanità della regione Sardegna

All'assessore alla sanità della regione Sicilia

All'assessore alla sanità della regione Toscana

All'assessore alla sanità della provincia autonoma di Trento

All'assessore alla sanità della regione Umbria

All'assessore alla sanità della regione Valle d'Aosta

All'assessore alla sanità della regione Veneto

All'assessore alla sanità della provincia autonoma di Bolzano

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Abruzzo

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Basilicata

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Calabria

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Campania

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Emilia-Romagna

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Lazio

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Liguria

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Lombardia

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Marche

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Molise

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Piemonte

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Puglia

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Sardegna

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Sicilia

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Toscana

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Umbria

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Valle d'Aosta

Al presidente del Co.Re.Co. della regione Veneto

Al presidente del Co.Re.Co. della provincia autonoma di Trento

Al presidente del Co.Re.Co. della provincia autonoma di Bolzano

Al commissario di Governo della regione Abruzzo

Al commissario di Governo della regione Basilicata

Al commissario di Governo della regione Calabria

Al commissario di Governo della regione Campania

Al commissario di Governo della regione Emilia-Romagna

Al commissario di Governo della regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario di Governo della regione Lazio

Al commissario di Governo della regione Liguria

Al commissario di Governo della regione Lombardia

Al commissario di Governo della regione Marche

Al commissario di Governo della regione Molise

Al commissario di Governo della regione Piemonte

Al commissario di Governo della regione Puglia

Al commissario di Governo della regione Sardegna

Al commissario di Governo della regione Sicilia

Al commissario di Governo della regione Toscana

Al commissario di Governo della regione Umbria

Al commissario di Governo della regione Valle d'Aosta

Al commissario di Governo della regione Veneto

Al commissario di Governo della provincia autonoma di Trento

Al commissario di Governo della provincia autonoma di Bolzano

Allo scopo di consentire l'immediata ed omogenea applicazione dell'accordo di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale valido per il triennio 1988-1990, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, si ritiene necessario provvedere all'emanazione di alcuni indirizzi applicativi sulle disposizioni di maggior rilievo, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 112, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, richiamato dagli articoli 70 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Articoli 1 e 71 (Campo di applicazione).

Si precisa che per gli enti del comparto diversi dalle unità sanitarie locali le norme a contenuto meramente regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 trovano un limite di applicabilità nella peculiarità degli enti stessi risultante dai relativi ordinamenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Nessuna deroga è, invece, consentita da parte dei predetti enti per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento economico (tabellare e degli istituti normativi a carattere economico) previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

Articoli 8 e 78 (Organizzazione del lavoro).

Le disposizioni in esame proprio per la delicatezza dei loro contenuti, che investono l'organizzazione del lavoro del personale appartenente all'area dirigenziale, richiedono una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Esse, infatti, rappresentano una modalità di finanziamento per consentire le modifiche delle piante organiche delle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi IX e X delle due aree negoziali (medica e del comparto).

Dette modifiche devono essere necessariamente effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti in materia e nel rispetto delle percentuali previste dalle norme in questione.

Ai sensi dell'art. 8 la trasformazione deve riguardare:

il 47% dei posti di pianta organica (provvisoria o definitiva vigente all'atto della trasformazione) di posizione funzionale corrispondente al IX livello retributivo iniziale del personale non medico del ruolo sanitario (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti e odontoiatri);

il 24% dei medesimi posti del personale appartenente al ruolo amministrativo, tecnico e professionale, ivi comprese le figure degli ingegneri, architetti e geologi, per i quali verrà ad istituirsi la posizione funzionale di X livello, secondo le modalità che saranno indicate nel decreto previsto dal comma terzo della disposizione in esame.

Fermo rimanendo il numero globale dei posti trasformabili derivante dall'applicazione delle percentuali complessive sopra citate, arrotondato per difetto, è possibile attuare una compensanzione dei resti tra il ruolo sanitario (limitatamente al personale laureato non medico) e quello professionale, tecnico ed amministrativo.

La ripartizione dei posti trasformati ai sensi dell'art. 8 deve avvenire all'interno dei ruoli sopra citati tra i vari profili e discipline — ove previste — di regola in modo proporzionale alla rispettiva dotazione organica, garantendo, se possibile, mediante l'utilizzazione dei resti, sulla base della programmazione locale, almeno un posto per i profili la cui pianta organica sia più esigua.

Ai sensi dell'art. 78 la trasformazione deve riguardare:

il 30% dei posti della pianta organica complessiva degli assistenti medici — ospedalieri e del territorio — e dei veterinari collaboratori. Il 20% (cioè i due terzi dei posti trasformati) deve essere destinato all'aumento della dotazione organica degli aiuti corresponsabili ospedalieri e vice direttori sanitari. Il 10% (ossia il rimanente terzo) va suddiviso in eguali percentuali tra le dotazioni organiche previste per i coadiutori sanitari e per i veterinari coadiutori; queste ultime percentuali, qualora non utilizzabili rispettivamente per i servizi sanitari e veterinari territoriali, saranno aggiunte alla dotazione organica delle divisioni e servizi ospedalieri.

Nell'area medica si procede alla ripartizione della percentuale ed alla utilizzazione dei resti all'interno delle discipline in analogia a quanto già indicato per l'art. 8.

In particolare l'art. 78, commi quinto e sesto, prevede che i concorsi riservati indetti per la copertura dei posti derivanti dall'applicazione del principio della parità aiuti ed assistenti previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, qualora non ultimati, siano portati a termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 in esame con le modalità già deliberate a livello regionale. Detti concorsi dovranno avere assoluta priorità affinché non si verifichi sovrapposizione con le procedure di copertura dei posti derivanti dall'applicazione dell'art. 78.

Qualora ai sensi delle sopra citate disposizioni regionali, l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 versi ancora nella fase iniziale di trasformazione dei posti di assistente ospedaliero ed ispettore sanitario, questa operazione dovrà precedere l'applicazione dell'art. 78 in esame. Infatti tale ultima norma comporta la trasformazione — in posti di posizione funzionale intermedia — del 30% del contingente della dotazione organica complessiva dei posti di assistente medico ospedaliero (rimanenti dopo l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 citato), ai quali si aggiungono quelli di assistente medico della terza area funzionale (cosiddetta del «territorio») nonché di veterinario collaboratore. Le procedure di copertura dei posti trasformati ai sensi dello stesso art. 17 ed individuate dalle leggi regionali dovranno, anche in questo caso, essere mantenute distinte e separate da quelle che saranno stabilite per la copertura dei posti derivanti dall'applicazione dall'art. 78.

Tale compito, come è noto, è di competenza del Ministero della sanità, il quale con apposito decreto dovrà, altresì, precisare i requisiti che dovranno essere richiesti ai candidati per la copertura dei posti di cui agli articoli 8 e 78 in esame.

L'art. 78, commi quinto e sesto, è richiamato dall'art. 8; comma quarto, anche per il personale laureato non medico del ruolo sanitario. Detto richiamo è valido solo nelle regioni nelle quali, mediante legge regionale tuttora in vigore, i posti di cui trattasi siano stati oggetto di un processo di trasformazione analogo a quello stabilito per l'area medica dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Nel processo di trasformazione previsto dagli articoli 8 e 78 devono, inoltre, essere salvaguardati i posti di posizione funzionale iniziale corrispondenti al IX livello per i quali siano stati banditi concorsi di assunzione, al fine di evitare posizioni soprannumerarie.

Articoli 9 e 79 (Orario di lavoro).

L'accordo di lavoro ha inteso attribuire rilevanza al ruolo della dirigenza del comparto e dell'area medica anche attraverso l'aumento dell'orario di servizio sia per garantire un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari che per favorire le attività di ricerca, didattica ed aggiornamento del relativo personale. Pertanto, si conferma che, a decorrere dal 1° ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale dirigenziale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello retributivo nonché del personale medico a tempo pieno e del personale veterinario è aumentato a 38 ore settimanali. Dalla stessa data l'orario di lavoro del personale medico a tempo definito è aumentato ad ore 28,30.

L'eventuale debito orario creatosi dalla predetta data dovrà essere recuperato secondo le vigenti modalità nell'ambito delle prestazioni di servizio ordinarie o straordinarie, con esclusione delle prestazioni rese in plus orario nell'ambito dell'istituto dell'incentivazione.

Articoli 10 e 80 (Lavoro straordinario).

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Per far fronte alle esigenze di servizio devono, pertanto, in primo

luogo essere attivati tutti gli accorgimenti organizzativi consentiti dalle vigenti disposizioni (mobilità, turnazione, orari flessibili, ecc.).

L'istituto dello straordinario, che ha, dunque, carattere residuale rispetto alle altre disposizioni sull'organizzazione del lavoro, viene riproposto dalle norme in esame con uno spirito nuovo che da una parte tiene conto della esigenza di controllo della spesa, ancorando l'uso dell'istituto stesso ad un budget commisurato ad un monte ore complessivo annuo pari a 50 ore (annue) per il numero di tutti i dipendenti in servizio nell'ente; dall'altra lo svincola dalla necessità di osservare tassativamente i tetti pro-capite previsti dagli articoli 17 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, il che consente un uso estremamente flessibile dell'istituto in sede locale.

Individuate a livello regionale le situazioni di inderogabili esigenze operative ed i limiti complessivi del ricorso al lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è rimessa alla contrattazione decentrata la ripartizione del budget complessivo di cui sopra secondo le esigenze operative di ciascun servizio (divisione, settore, ufficio, ecc.). I limiti individuali stabiliti all'interno del budget di servizio (divisione, settore, ufficio, ecc.) di appartenenza possono essere superati da ciascun dipendente, previa idonea autorizzazione del dirigente ad esso preposto, con l'attribuzione di ore non effettuate dal rispettivo personale dello stesso servizio (divisione, settore, ufficio, ecc.). In caso di mancata utilizzazione da parte di un servizio del budget assegnatogli, la contrattazione decentrata può prevedere le modalità per procedere alla distribuzione del budget stesso tra gli altri servizi.

Come per il passato, i limiti individuali di cui sopra, qualora superati per ulteriori necessità, potranno essere compensati con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio nel mese successivo.

Il monte ore complessivo può essere, altresì, incrementato del 30% ma tale incremento è da destinare, solo a situazioni eccezionali di emergenza, dovute anche a carenze di personale e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità.

L'utilizzo di detta percentuale aggiuntiva deve essere adeguatamente motivato in apposito atto deliberativo di piano, recante le specifiche indicazioni delle figure professionali per le cui carenze organiche si ritiene inevitabile il ricorso al lavoro straordinario, nonché i turni di guardia e di pronta disponibilità occorrenti, non copribili con il monte ore complessivo annuo ordinario.

Il nuovo sistema decorre dal 1° gennaio 1991. Per tale motivo le ore di lavoro straordinario fruite prima dell'attivazione delle nuove procedure sono defalcate dal monte ore annuo complessivo sopra citato, che rimane un tetto invalicabile.

Nulla è innovato per quanto attiene il calcolo della misura oraria del compenso per lavoro straordinario. Gli stipendi tabellari iniziali hanno effetto sulla misura oraria del predetto compenso dal 1° gennaio 1991.

Articoli 18 e 87 (Trattamento di missione per speciali categorie).

Il trattamento di missione applicabile ai dipendenti appartenenti all'area dirigenziale degli enti del comparto sanitario è quello indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e non quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1990, in quanto, allo stato attuale ancora manca una legge di equiparazione dei dirigenti dei suddetti enti ai dirigenti dello Stato.

Articoli 40 e 68 (Profili professionali e disposizioni particolari).

Le disposizioni in esame, che prevedono la istituzione di nuovi profili professionali o la ricollocazione di alcuni già esistenti dalla posizione funzionale di appartenenza a quella immediatamente superiore, corrispondono alla necessità di adeguamento delle professionalità indicate nelle norme citate alla nuova realtà operativa.

La ricollocazione delle figure di cui al comma primo dell'art. 40 produce i propri effetti economici e giuridici dal 1° dicembre 1990.

In particolare per quanto attiene alla ricollocazione nella posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo degli «impiantisti elettricisti», «impiantisti idraulici» ed «impiantisti manutentori» si precisa che quest'ultima categoria riguarda sempre gli operatori tecnici appartenenti allo stesso mestiere di elettricista ed idraulico anche «manutentori».

Relativamente agli operatori tecnici cuochi ed autisti, la norma ha articolato i relativi profili sulle due posizioni funzionali di IV e V livello, al quale ultimo appartengono ora i cuochi provvisti del diploma di qualifica conseguito presso la scuola professionale alberghiera di Stato e gli autisti addetti in modo esclusivo e continuativo alla guida di autoambulanze.

L'operatore tecnico coordinatore dei mestieri presi in considerazione dall'art. 40 (conduttori di caldaie a vapore, idraulici, elettricisti, cuochi ed autisti) è confermato nella posizione corrispondente al V livello retributivo e percepisce, in relazione alla sua attività di coordinamento, l'indennità prevista dall'art. 50.

Per l'accesso ai posti che si renderanno vacanti nelle posizioni funzionali corrispondenti al V livello dei profili indicati dal comma primo dell'art. 40, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 41 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987 (che integrano gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987) per l'assunzione dell'operatore tecnico, qualora si tratti di professionalità ricomprese nel decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1973, emanato ai sensi dell'art. 34, legge 20 maggio 1970, n. 300, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988.

Nella nuova figura dell'ausiliario specializzato, istituito dal comma secondo dell'art. 40 in esame, sono confluiti i profili dell'agente tecnico e dell'ausiliario socio-sanitario al fine di consentire all'interno dei relativi contingenti una perfetta interscambiabilità e, contestualmente, di semplificare le procedure di reclutamento rendendo più flessibile la gestione di dette risorse.

L'art. 40, commi terzo e quarto, istituisce il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza e quello di fattorino, rispettivamente nel ruolo tecnico e amministrativo. Particolare risalto assume l'operatore tecnico addetto all'assistenza istituito per lo svolgimento di compiti che siano di ausilio e supporto dell'infermiere professionale. La piena operatività del profilo presuppone tuttavia l'attivazione delle procedure di istituzione dei posti in pianta organica, secondo le disposizioni regionali in materia, nonché lo svolgimento dei corsi di formazione, in base alle modalità stabilite dal Ministero della sanità con apposito decreto, emanato ai sensi del terzo comma delle norme in esame.

Con riferimento alle disposizioni particolari contenute nell'art. 68, si segnalano:

1) Il sesto comma, che ha reso operante l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987 prevedendo il valore economico da attribuire al livello VIII-*bis*.

A tale proposito si chiarisce che gli operatori professionali dirigenti destinatari della disposizione sono tanto quelli forniti di abilitazione alle funzioni direttive che gli operatori provvisti del diploma conseguito presso le scuole universitarie dirette ai fini speciali.

Il beneficio economico si applica nei confronti degli operatori dirigenti nonché dei collaboratori coordinatori amministrativi in possesso dell'anzianità di tre anni di servizio nella rispettiva posizione funzionale. La norma ha carattere dinamico e, quindi, l'attribuzione del livello VIII-*bis* — dopo la prima applicazione che decorre dal 1° dicembre 1990 nei confronti di coloro che già a tale data possiedono i requisiti previsti e la relativa anzianità — avviene al conseguimento dei requisiti medesimi. L'attribuzione del livello VIII-*bis* comporta la sospensione dell'indennità prevista dall'art. 50, comma ottavo.

2) Il settimo comma, che risolve con decorrenza dal 1° dicembre 1990 la controversia riguardante il personale della riabilitazione di cui al commento all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 della circolare n. 10705 del 30 dicembre 1987 di questo Dipartimento. Dalla data suddetta e solo nei confronti del personale destinatario dell'art. 57, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, è legittimo l'inquadramento nella posizione funzionale di operatore professionale di prima categoria coordinatore corrispondente al VII livello retributivo agli effetti giuridici ed economici.

3) Il comma ottavo, che riguarda la ricollocazione nella posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo degli addetti alle pulizie, con carattere di dinamicità analogo a quello del comma sesto.

La ricollocazione delle figure indicate nei commi primo e secondo dell'art. 40 citato e nei commi settimo e ottavo dell'art. 68, comporta la conseguente automatica modifica nella pianta organica provvisoria o definitiva degli enti, di cui viene preso atto con provvedimento ricognitivo, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Articoli 43 e 113 (Effetti dei nuovi stipendi).

Le norme in esame, specificati gli effetti economici prodotti dalle nuove misure degli stipendi e delle indennità (ivi compresa nell'area medica quella prevista dall'art. 114) sul trattamento di quiescenza, ripropongono gli stessi benefici già previsti dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, eliminando i dubbi interpretativi sorti in ordine a detta disposizione con riferimento alla causa di cessazione dal servizio, rilevando a tal fine solo la sussistenza del diritto a percepire o meno il trattamento di pensione.

Le predette norme ricomprendono, quindi, tra i destinatari anche i dipendenti cessati dal servizio con diritto a pensione nell'intero arco di vigenza contrattuale (1° gennaio 1988-31 dicembre 1990).

Naturalmente i benefici economici di cui sopra hanno effetto sul trattamento pensionistico dei dipendenti interessati alle medesime scadenze e con gli stessi scaglionamenti previsti per il personale in servizio, con esclusione delle ricollocazioni stabilite dagli articoli 40, comma primo, e 68, commi settimo e ottavo, per il personale già cessato dal servizio al 1° dicembre 1990.

Le indennità.

Si premette, innanzitutto, che l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 in esame rinvia, per quanto non esplicitamente disciplinato o abrogato dalla nuova normativa, ai corrispondenti istituti previsti dai previgenti accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e n. 270/1987 (così come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987). Ciò comporta che le indennità previste dagli articoli 44 e seguenti del comparto, ancorché fisse e ricorrenti, in mancanza di diversa previsione, sono corrisposte per dodici mensilità, ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, tuttora in vigore.

Analogamente avviene per le indennità corrisposte al personale medico e veterinario ai sensi degli articoli 110 e seguenti (con l'esclusione di quella di tempo pieno e medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria che sono corrisposte per tredici mensilità), ai sensi dell'art. 99 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

Art. 45 (Indennità del personale laureato non medico dei ruoli sanitario professionale e tecnico).

Si specifica, che il secondo comma dell'art. 45 è riferito al personale appartenente al ruolo professionale individuato dall'art. 61, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e,

cioe, agli ingegneri, architetti e geologi di posizione funzionale corrispondente al IX livello retributivo con una anzianità di servizio al 20 dicembre 1979 di sei anni. La corresponsione della somma aggiuntiva cesserà nel caso in cui i beneficiari potranno essere inquadrati nella posizione funzionale corrispondente al X livello retributivo, in applicazione all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica in esame.

Articoli 47 e 116 (Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione funzionale del X livello retributivo).

Le norme in esame si appalesano profondamente innovative per la stretta connessione dei benefici economici derivanti dalla loro applicazione con l'assetto organizzativo interno dei servizi degli enti.

Pertanto, al fine di pervenire ad una corretta ed omogenea applicazione delle norme medesime sul territorio nazionale, appare opportuno fornire alcune indispensabili direttive.

I settori o moduli organizzativi (o anche funzionali come specificato per l'area medica) al cui affidamento corrisponde l'attribuzione dell'indennità maggiorata ai dipendenti di posizione funzionale corrispondente al X livello, sono quelli riferibili all'articolazione interna dei servizi istituzionali già prevista dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

A titolo esemplificativo si segnala che tale legislazione è principalmente costituita: dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128 (e loro successive modificazioni), in quanto tuttora regolano l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, in mancanza delle leggi regionali previste dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 109; dagli atti di indirizzo e coordinamento quali, ad esempio, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, per i laboratori analisi e dal decreto ministeriale 13 settembre 1988 sugli standards ospedalieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988: dalle leggi 23 giugno 1970, n. 503 e 23 dicembre 1975, n. 745, e successive modificazioni, per gli istituti zooprofilattici; dalla legge 27 agosto 1975, n. 405, per i consultori familiari; dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595; da specifiche leggi di settore tra le quali, ad esempio, rilevano la legge 13 maggio 1978, n. 180, la legge 22 dicembre 1975, n. 685, ora sostituita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, la legge 5 giugno 1990, n. 135; infine dalle leggi regionali di piano e di organizzazione delle unità sanitarie locali, emanate in attuazione degli articoli 10 e seguenti della legge n. 833 citata, nonché delle altre leggi di settore sopra specificate. In particolare, nelle leggi regionali di organizzazione delle unità sanitarie locali sono stati, tra gli altri, previsti i servizi istituzionali delle unità sanitarie locali stesse (sia sanitari che amministrativi) nonché la loro articolazione interna, spesso delegata da dette leggi o altre disposizioni regionali anche ai regolamenti dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali (organo soppresso dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4) ovvero a provvedimenti di queste ultime.

Nell'ambito dei servizi ospedalieri, oltre i sopracitati moduli organizzativi, sono individuabili anche i moduli funzionali quali eventuali ulteriori articolazioni aggiuntive dei predetti servizi derivanti dalle leggi sopracitate ed, in particolare, dalle indicazioni della legge n. 595/1985 e dalle leggi regionali di piano in rapporto al particolare indirizzo terapeutico divisionale ed all'acquisizione di nuove tecnologie ed, in mancanza di piano regionale o di altre specifiche indicazioni nazionali e regionali (di cui comunque si deve tenere prioritariamente conto ove esistenti), dalla programmazione locale, quale risulterà dall'atto ricognitivo di cui al comma secondo degli articoli 47 e 116, che, in tal caso, deve essere portato a conoscenza delle rispettive regioni ed eventualmente del Ministero della sanità.

L'applicazione delle norme in esame (che confermano le attribuzioni e competenze del personale apicale) non comporta nessun mutamento della dotazione organica delle posizioni funzionali del X livello, ma una mera ricognizione generale dell'assetto organizzatorio previsto dalle leggi e disposizioni suddette, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento già adottato, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di individuare in tale ambito quei settori e moduli recanti maggior carico funzionale di lavoro e/o di responsabilità, cui ricollegare il beneficio economico.

Il comma terzo della disposizione in esame chiarisce che l'attribuzione del beneficio stesso non è generalizzata, ma è limitata ad una precisa percentuale dei posti di organico, stabilita ai fini di una corretta quantificazione della spesa. Detta percentuale deve essere utilizzata, sino al suo massimo, per reali esigenze organizzative e le conseguenti funzioni devono, comunque, essere conferite solo in presenza dei dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio stesso.

Infatti deve essere evitato che il nuovo istituto possa essere confuso con quello delle mansioni superiori (che, essendo disciplinato dagli articoli 55 e 121, sovraintende ad altra fattispecie) ovvero che, in attesa della maturazione dei requisiti richiesti, possano precostituirsi situazioni di aspettativa da parte dei dipendenti, non compatibili con la selezione prevista per l'attribuzione del beneficio.

Si precisa che quest'ultima è subordinata — anche in sede di prima applicazione — al superamento di una apposita selezione (che non è meramente ricognitiva) tra i dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso dei requisiti richiesti dal comma quarto delle rispettive disposizioni. Naturalmente il collegio tecnico, al quale compete di effettuare la valutazione per la selezione di cui al comma primo delle norme in esame, dovrà avere particolare riguardo, nel *curriculum* formativo e professionale, per quei titoli che siano stati maturati con riferimento alle funzioni da affidare.

Gli articoli 47 e 116 producono i loro effetti dal 1° dicembre 1990 che costituisce la data di prima applicazione dell'istituto, ancorché gli adempimenti formali si completeranno necessariamente in data successiva.

Le citate disposizioni sono, inoltre, applicabili anche posteriormente al 1° dicembre 1990, se il contingente di «funzioni» presenta la necessaria disponibilità per dimissioni, trasferimento dell'affidatario etc.; ovvero per successiva attivabilità del contingente a seguito di maturazione dei requisiti da parte dei relativi dipendenti; ovvero per aumento del contingente conseguente a successive variazioni della pianta organica (sempre nel rispetto della percentuale complessiva del comma terzo), cui si ricolleghi la necessità dell'individuazione di ulteriori particolari moduli organizzativi. Naturalmente in tali ultime fattispecie il beneficio decorrerà dall'affidamento delle funzioni.

Infine l'attribuzione del beneficio di cui trattasi cessa al venir meno, a qualsiasi titolo, della connessa funzione.

Per semplificare le modalità di calcolo delle percentuali previste dagli articoli 47 e 116 si rinvia alle tabelle allegate.

Articoli 48 e 117 (Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello).

Anche le disposizioni in esame costituiscono un aspetto innovativo sotteso alla verifica della qualificazione professionale raggiunta dal personale appartenente all'area dirigenziale di posizione iniziale. Tuttavia, a differenza degli articoli 47 e 116 che precedono, i benefici economici derivanti dalla maggiorazione delle indennità o, per i medici e veterinari, dall'attribuzione di quelle previste per la posizione funzionale intermedia, sono corrisposti in forma generalizzata a tutti i dipendenti collocati nella posizione funzionale corrispondente al IX livello retributivo, in possesso della richiesta anzianità complessiva nella suddetta posizione, a condizione del superamento con giudizio favorevole della prevista verifica.

Tale verifica è necessaria anche nella sede di prima applicazione, fissata con decorrenza dal 1° dicembre 1990 per coloro che a tale data sono già in possesso della prevista anzianità, ancorché i relativi adempimenti siano espletati successivamente.

A regime, il beneficio decorre dal raggiungimento del requisito della anzianità richiesta, sempre subordinatamente al superamento della verifica, affidata all'apposito collegio tecnico.

All'accertamento della conseguita formazione corrisponde una variazione delle attribuzioni inerenti la posizione funzionale di IX livello che giustifica la corresponsione delle maggiori o nuove indennità.

Art. 49 (Indennità della professione infermieristica).

Le indennità previste dalla norma in esame sono di nuova istituzione e attestano il particolare rilievo attribuito dall'accordo alla professione infermieristica. Dette indennità sono distinte in fisse e ricorrenti ed in giornaliere:

A) *Indennità fisse e ricorrenti (commi primo, secondo e quarto).*

Dette indennità sono corrisposte:

1) agli operatori professionali di prima categoria, collocati nelle posizioni funzionali corrispondenti al VI e VII livello retributivo, appartenenti alle seguenti discipline di personale infermieristico: infermieri professionali, ostetriche, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari (commi primo e quarto);

2) agli operatori professionali di seconda categoria, collocati nella posizione funzionale corrispondente al V livello, infermieri generici, ivi compresi gli infermieri psichiatrici con un anno di corso (comma secondo).

Le indennità infermieristiche di cui ai commi primo e quarto — primo capoverso — sono di identica misura e aumentano in modo fisso con il raggiungimento dell'anzianità prevista. Quella corrisposta agli infermieri generici è pari al 10% di quella attribuita agli infermieri professionali di cui segue l'identico meccanismo.

Ai fini del calcolo dell'anzianità per la attribuzione dell'indennità di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo in esame, per «effettivo servizio» deve intendersi tutto il servizio comunque prestato, purché continuativo.

Si precisa, inoltre, che il secondo capoverso del comma quarto dell'art. 49 in esame si riferisce agli operatori professionali di prima categoria coordinatori appartenenti al restante personale infermieristico (e, cioè, dietiste e podologi) non ricompresi nell'art. 49, comma primo. A tale ultimo personale compete, infatti, l'indennità dall'art. 50, comma quinto, di cui, pertanto, la disposizione in esame si appalesa come un rafforzativo.

B) *Indennità giornaliere (commi terzo, quinto e sesto).*

Esse sono legate alla effettiva prestazione del servizio nelle condizioni di lavoro previste dai commi di riferimento e sono, quindi, decurtate proporzionalmente in base alle giornate di assenza dal servizio stesso a qualsiasi titolo dovute.

Le indennità di cui al presente punto *B)* competono nella identica misura agli operatori professionali di prima categoria (infermieri generici e psichiatrici).

Le indennità di cui ai sopra citati punti *A)* e *B)* decorrono dal 1° dicembre 1990 e sono cumulabili tra di loro, nonché con quelle previste dall'art. 57, commi secondo, terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che, in mancanza di esplicita diversa previsione dell'art. 49 in esame, è — per dette parti — tuttora in vigore ed operante alle medesime condizioni, ai sensi della norma di rinvio di cui all'art. 70.

Per le medesime considerazioni resta tuttora in vigore per gli infermieri generici sopracitati l'indennità prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

In particolare per questi ultimi si precisa che il rinvio dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 agli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 citato, opera ugualmente, anche se in dette ultime norme viene fatto ovviamente riferimento, tra gli altri, agli operatori professionali inquadrati nella posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, nella quale gli infermieri generici sono stati collocati sino al 30 novembre 1990.

Le indennità previste dall'art. 49 non sono invece cumulabili con quelle previste dall'art. 50, commi quarto e quinto, e dell'art. 51, comma primo.

Per l'esemplificazione del regime delle indennità spettanti al personale infermieristico si rinvia alle tabelle allegate.

Art. 50 (Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e dell'efficienza dei servizi).

L'attribuzione delle indennità previste dalla norma in esame, che decorre dal 1° dicembre 1990, non richiede valutazioni di tipo discrezionale essendo legata all'appartenenza del dipendente ad una determinata posizione funzionale, profilo ed eventualmente disciplina.

E, tuttavia, opportuno far osservare che dall'attribuzione delle nuove indennità — al fine di evitare la duplicazione dei benefici (eccettuato quanto previsto per gli infermieri generici dall'art. 49) — sono esclusi tutti gli operatori destinatari della ricollocazione consentita dall'art. 40. A tale scopo il comma primo riguarda solo gli ausiliari socio-sanitari specializzati rimasti nel livello III di appartenenza e non gli agenti tecnici, gli ausiliari socio-sanitari ed i commessi ivi ricollocati; il terzo comma concerne solo gli operatori tecnici coordinatori e non gli operatori tecnici ricollocati né le puericultrici, i massaggiatori e massofisioterapisti, provenienti dalla posizione funzionale corrispondente al quarto livello retributivo. Sono ugualmente esclusi dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 50, comma ottavo, gli operatori professionali dirigenti del ruolo sanitario ed i collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo che beneficiano del comma sesto dell'art. 68 (attribuzione del livello VIII-*bis*).

Per le stesse considerazioni formulate nel commento al precedente art. 49 non risultano soppresse:

a) *per il personale del ruolo sanitario:* le indennità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 (di cui beneficiano anche i dipendenti ricollocati nel V livello retributivo puericultrici, massaggiatori e massofisioterapisti). Dette indennità vengono erogate con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste dalla norma citata;

b) *per le puericultrici:* l'indennità prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, come da circolare di questo Dipartimento n. 10705/1987;

c) *per il restante personale di tutti i ruoli collocato tra il I e l'VIII livello al quale non competono le indennità previste dalla precedente lettera* a): l'indennità stabilita dal comma quarto dello stesso art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987. Tale indennità compete alle medesime condizioni anche al personale ricollocato in una diversa posizione funzionale, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.

Anche per l'esemplificazione del regime delle indennità sopra descritte, si rinvia alle tabelle allegate.

Art. 51 (Indennità di turno).

La norma in esame trae la sua origine dal comma primo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, l'unico ad essere stato abrogato di tale disposizione. È chiara la natura giornaliera della indennità di turno che compete solo per l'effettiva prestazione dei turni, finalizzati alla ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno dodici ore e derivanti da obiettive esigenze di servizio. La predetta indennità subisce, quindi, le necessarie decurtazioni per le assenze dal servizio a qualsiasi titolo effettuate. La predetta indennità è attualmente cumulabile con quella prevista dal comma quarto dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, in quanto l'abrogazione del comma primo del più volte citato articolo ad opera della disposizione che qui si commenta, ha eliminato il divieto della cumulabilità.

Analoga natura ha l'indennità di L. 2.000 prevista dal 1° dicembre 1990 per il personale ausiliario addetto ai servizi di malattie infettive, la quale è cumulabile con le altre indennità eventualmente spettanti a detto personale.

Nell'articolo in esame si prevede altresì, la rideterminazione, sempre con decorrenza 1° dicembre 1990, dell'indennità di pronta disponibilità analogamente a quanto stabilito per l'area medica dall'art. 110, comma sesto.

Quest'ultimo istituto, per effetto delle norme finali di rinvio (articoli 70 e 136), rimane, pertanto, disciplinato dagli articoli 18 ed 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 ed i provvedimenti adottati in sede locale per la sua attuazione, caducati dal 1° febbraio 1981, dovranno essere rivisti alla luce di quanto stabilito dall'art. 5, comma primo, della legge n. 407/1990 per adeguarli alle effettive esigenze di servizio.

Si coglie l'occasione per sottolineare che la rettifica apportata all'art. 18, comma tredicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 dall'art. 68, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 in esame deve essere coordinata con la lettura del comma quattordicesimo della norma modificata. Ne consegue che i farmacisti rientrano attualmente tra le altre figure professionali cui è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.

Articoli 53 e 118 (Norma di garanzia in caso di passaggio a livello).

Entrambe le disposizioni chiariscono alcune problematiche relative alla ricostruzione dell'anzianità dei servizi pregressi prestati senza soluzione di continuità.

Il primo comma delle due norme conferma, infatti, quanto già previsto dalla circolare n. 10705/1987 di questo Dipartimento nella lettera *e)* del commento all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, per quanto concerne i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in caso di passaggio da un ente all'altro per vincita di avviso o concorso.

Il secondo e terzo comma dell'art. 53 e il quarto e seguenti dell'art. 118 consentono la predetta ricostruzione nei confronti di dipendenti provenienti dagli enti locali o dagli enti di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, sempre in occasione di vincita di avviso o concorso, tenuto presente che, nel caso di applicazione dei processi di mobilità, si applicano, rispettivamente per il comparto e per l'area medica, gli articoli 14 e 84, ultimo comma.

Articoli 55 e 121 (Mansioni superiori).

La disposizione, che ha validità dal 20 dicembre 1990, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, disciplina in modo estremamente preciso e puntuale le modalità di effettuazione delle mansioni superiori, recependo le indicazioni pervenute dalla giurisprudenza (decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 5 luglio 1989, n. 10; ordinanze e sentenze della Corte costituzionale numeri 908/1988, 57/1989, 296/1990).

Le norme lasciano impregiudicato il contenzioso relativo alla preesistente normativa caratterizzata dalla incertezza interpretativa in ordine alla retribuibilità delle mansioni superiori, per la quale solo il giudice, qualora adito, potrà dirimere caso per caso le vertenze determinatesi nelle situazioni locali.

A tale fine deve rilevarsi che le norme in esame sottolineano il carattere eccezionale ed assolutamente temporaneo del ricorso all'istituto per il tempo strettamente necessario alla copertura del posto vacante con il ricorso alle procedure di legge previste (mobilità, concorso pubblico ed, in attesa del suo espletamento, conferimento di incarico mediante avviso pubblico od utilizzazione delle graduatorie concorsuali se esistenti).

Tale regola è valida anche per la copertura temporanea del posto che sia disponibile per assenza o impedimento del titolare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (come modificato dall'art. 6, comma ventitreesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41), prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415 convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1991 n. 58. A maggior ragione il rispetto di essa è assolutamente necessario nei casi in cui — non scattando le mansioni superiori perché la sostituzione rientra tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante — il dipendente potrebbe essere tenuto ad una sostituzione anche molto lunga non retribuita ne retribuibile.

Per individuare quali siano i dipendenti cui affidare la sostituzione, occorre rammentare che, nei casi in cui si applica l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, dovranno essere immediatamente approntate le graduatorie annuali ivi previste, tenendo presente che la valutazione dei titoli deve essere effettuata in conformità dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982) per i concorsi di assunzione riferiti alla posizione funzionale del personale da sostituire.

Per individuare altresì, ai sensi dell'art. 29, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, quali siano i dipendenti per i quali la sostituzione si configura come un obbligo, occorre fare riferimento alle norme che regolano le attribuzioni.

Ad esempio, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969 rende obbligatoria la sostituzione, rispettivamente, del primario e dell'aiuto assenti o impediti, cosicché per il profilo medici le mansioni superiori scattano solo nel caso di vacanza del posto (comma quarto). Ancora, ad esempio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 821/1984 il veterinario coadiutore è tenuto a sostituire il veterinario dirigente, mentre tale obbligo è escluso dal successivo art. 6 per il veterinario collaboratore nei confronti del coadiutore. In questi ultimi esempi le mansioni superiori scattano — nella prima fattispecie — solo in caso di vacanza del posto; nella seconda, anche nella ipotesi di disponibilità del posto medesimo.

L'entrata in vigore dell'art. 55 fa ritenere ormai del tutto inapplicabile l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (che, peraltro, avrebbe dovuto esaurire la sua efficacia sin dall'entrata in vigore della legge n. 207/1985) in quanto la norma in esame, integrando per la parte economica i contenuti dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, colma la lacuna esistente nell'ordinamento, censurata dalla Corte costituzionale.

In nessun caso il ricorso alle mansioni superiori deve essere surrogatorio della regolare copertura dei posti vacanti o disponibili. A ciò sovraintendono il comma secondo (le mansioni superiori scattano, infatti, solo a condizione che siano attivate le procedure di copertura del posto) e il comma ottavo, che richiama le responsabilità degli amministratori soprattutto in relazione ai contenuti della sopra citata giurisprudenza costituzionale, la quale prevede l'azione di indebito arricchimento (che ora sicuramente trova ancor più validi elementi per la sua proposizione) se, al termine del periodo massimo di otto mesi di durata delle mansioni superiori, il posto non risultasse regolarmente assegnato al titolare.

Art. 110 (Indennità del personale medico e veterinario).

Il comma quinto dell'articolo in esame conferma l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 il quale prevede la non cumulabilità dell'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione con l'indennità primariale differenziata fino alla concorrenza della medesima. Lo stesso comma ridetermina anche l'entità della indennità di dirigenza medica (spettante al personale medico apicale al quale non è corrisposta l'indennità differenziata primariale) portandola a L. 3.400.000. A tale proposito si precisa che anche a detta indennità deve essere applicata la regola prevista dal citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, comma secondo, nel senso della sua non cumulabilità con quella di partecipazione all'ufficio di direzione, se non nei limiti della concorrenza.

Si precisa, altresì, che i commi secondo e terzo dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 sono abrogati dal 1° luglio 1990, data di entrata in vigore a regime dei benefici contrattuali.

Art. 133 (Norma transitoria per gli ex medici condotti).

La facoltà dell'opzione tra il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno prevista dall'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 per i medici condotti ed equiparati ancora in attivita di servizio già scaduta il 30 dicembre 1990, è tuttora attivabile, salvo quanto disposto dal decreto-legge n. 415/1990, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1991, n. 58.

Per opportuna informazione si comunica, infine, che sono in corso di predisposizione i seguenti errata-corrige:

a) *articoli 41 - 108:* comma primo: l'articolo di riferimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987 non è il n. 38 ma il n. 51;

b) *art. 42:* comma terzo: l'articolo di riferimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987 non è il n. 31 ma il n. 50;

c) *art. 50:* comma ottavo: il comma di riferimento dell'art. 68 è il n. 6 e non il n. 7;

d) *art. 58:* comma settimo: l'articolo di riferimento è il n. 61 e non il n. 60;

e) *art. 79:* comma primo: l'articolo di riferimento è il n. 78 e non il n. 8;

f) *art. 119:* comma terzo: l'articolo di riferimento è il n. 118 e non il n. 48.

* * *

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per l'uniformità di comportamento rispetto alle presenti direttive e si avverte la necessità che vengano segnalati tempestivamente allo scrivente Dipartimento quegli indirizzi che risultassero in contrasto con la normativa vigente e le interpretazioni fornite con la presente circolare, rammentando la tassatività delle norme contrattuali ed, in particolare, gli obblighi derivanti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai fini del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria.

Il Ministro: GASPARI

PERSONALE LAUREATO DEL RUOLO SANITARIO

Modalità di calcolo e ripartizione della percentuale per l'applicazione degli articoli 8 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, in una U.S.L. con la seguente dotazione organica all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica

Art. 8			Art. 47		
Posizione funzionale IX livello	Profilo	Dotazione organica	Posizione funzionale X livello	Profilo	Dotazione organica
Collaboratore	Farmacista	2	Coadiutore	Farmacista	1
Collaboratore	Biologo	4	Coadiutore	Biologo	2
Collaboratore	Chimico	1	Coadiutore	Chimico	1
Collaboratore	Fisico	1	Coadiutore	Fisico	1
Collaboratore	Psicologo	4	Coadiutore	Psicologo	2
Collaboratore	Odontoiatra	—	Coadiutore	Odontoiatra	—
	Totale . . .	12		Totale . . .	7
Posti da trasformare ex art. 8: 12 × 47% = 5,64 (arrotondato per difetto) = 5 (1)			7 (posti di coadiutore) + 5 (posti di IX livello da trasformare) (2) = = 12 × 20% = 2,40. Totale posti di funzione = 2.		

(1) Le percentuali complessive possono essere arrotondate per compensazione dei resti utilizzando quelli della percentuale complessiva del ruolo tecnico, professionale e amministrativo (e viceversa). La ripartizione all'interno del ruolo avviene tra i vari profili in base alla relativa consistenza organica connessa ad altre esigenze di servizio, sempre con analoga compensazione dei resti.

(2) Per il calcolo della percentuale dell'art. 47 non occorre che il provvedimento di trasformazione dei posti ex art. 8 sia esecutivo, trattandosi di calcolo virtuale.

PERSONALE LAUREATO DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO

Modalità di calcolo e ripartizione della percentuale per l'applicazione degli articoli 8 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, in una U.S.L. con la seguente dotazione organica all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica

Art. 8			Art. 47		
Posizione funzionale IX livello	Profilo	Dotazione organica	Posizione funzionale X livello	Profilo	Dotazione organica
Collaboratore	Procuratore legale	1	Avvocato	Avvocato	—
Collaboratore	Ingegnere	1	—	Ingegnere	—
Collaboratore	Architetto	—	—	Architetto	—
Collaboratore	Geologo	1	—	Geologo	—
Collaboratore	Analista	3	Coadiutore	Analista	1
Collaboratore	Sociologo	1	Coadiutore	Sociologo	—
Collaboratore	Statistico	1	Coadiutore	Statistico	1
Vice direttore amministrativo	Vice direttore amministrativo	8	Direttore amministrativo	Direttore amministrativo	4
	Totale	16		Totale	6

Posti da trasformare ex art. 8: 16 × 24% = 3,84 (arrotondato per difetto) = 3 (1)

6 (posti di X livello) + 3 (posti di IX livello da trasformare) (2) = = 9 × 40% = 3,60. Totale posti di funzione = 3.

(1) Le percentuali complessive possono essere arrotondate per compensazione dei resti utilizzando quelli della percentuale complessiva del ruolo sanitario (personale laureato non medico) (e viceversa). La ripartizione all'interno dei ruoli avviene tra i vari profili in base alla relativa consistenza organica connessa ad altre esigenze di servizio, sempre con analoga compensazione dei resti.

(2) Per il calcolo della percentuale dell'art. 47 non occorre che il provvedimento di trasformazione dei posti ex art. 8 sia esecutivo, trattandosi di calcolo virtuale.

PERSONALE MEDICO E VETERINARIO DEL RUOLO SANITARIO

Modalità di calcolo e ripartizione della percentuale per l'applicazione degli articoli 78 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, in una U.S.L. con un piccolo ospedale, con la seguente dotazione organica all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 78			Art. 116		
Posizione funzionale IX livello	Profilo	Dotazione organica	Posizione funzionale X livello	Profilo	Dotazione organica
Assistenti	Medici	116 (1)	Aiuto corresponsabile ospedaliero, vice direttore sanitario, coadiutore sanitario	Medici	80
Collaboratori	Veterinari	4	Coadiutori	Veterinari	2
	Totale	120		Totale	82

Posti da trasformare ex art. 78: 120 × 30% = 36 (2)

82 (posti di X livello) + 36 (posti di IX livello da trasformare) (3) = = 118 × 50% = 59. Totale posti di funzione = 59.

(1) La dotazione organica degli assistenti è più alta di quella degli aiuti perché l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e stato applicato solo alle dotazioni organiche ospedaliere.

(2) Per la ripartizione delle percentuali vedere il testo della circolare nel commento all'art. 78.

(3) Per il calcolo della percentuale dell'art. 116 non occorre che il provvedimento di trasformazione dei posti ex art. 78 sia esecutivo trattandosi di calcolo virtuale.

Operatori professionali Dirigenti e collaboratori amministrativi coordinatori	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384				D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 68	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
		8° comma	6° comma			2° comma	3° comma	4° comma
Operatori professionali dirigenti VIII livello	—	si	—	—	—	—	si	—
Operatori professionali dirigenti VIII livello bis	—	—	si	—	—	—	si	—
Collaboratori amministrativi coordinatori VIII livello	—	si	—	—	—	—	—	si
Collaboratori amministrativi coordinatori VIII livello bis	—	—	si	—	—	—	—	—

1) L'organizzazione prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

Operatore professionale I categoria coordinatore (infermiere professionale e capo sala, vigilatrice di infanzia assistente sanitario - ostetrica)	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384						D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49				Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
	4° comma 1° capoverso	3° c.	5° c.	6° c.		1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Operanti su 1 turno	si	—	—	—	—	—	—	—	—	si
Operanti su 2 turni	si	—	—	—	—	—	—	—	—	si
Operanti su 3 turni	si	si	—	—	—	—	—	si	—	—
Idem in terapia intensiva e sala operatoria — su 3 turni	si	si	si	—	—	—	—	—	si	—
Idem terapia sub-intensiva Idem nefrologia dialisi operante — su 2 turni	si	—	si	—	—	—	—	—	—	si
— su 3 turni	si	si	si	—	—	—	—	si	—	—
Idem malattie infettive operante — su 2 turni	si	—	—	si	—	—	—	—	—	si
— su 3 turni	si	si	—	si	—	—	—	si	—	—

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.
2) Per individuazione terapie sub-intensive vedere D.M. 13 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255/1988, le leggi regionali di piano ed altre disposizioni in materia.
3) Turni art. 49, 3° comma, devono essere effettivi.

Operatori professionali di I categoria collaboratori (infermieri professionali, ostetriche assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia)	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384						D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49				Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
	1° comma	3° c.	5° c.	6° c.		1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Operanti su 1 turno	si	—	—	—	—	—	—	—	—	si
Operanti su 2 turni	si	—	—	—	—	—	—	—	—	si
Operanti su 3 turni	si	si	—	—	—	—	—	si	—	—
Idem in terapia intensiva e sala operatoria — su 3 turni	si	si	si	—	—	—	—	—	si	—
Idem terapia sub-intensiva Idem nefrologia dialisi operante — su 2 turni	si	—	si	—	—	—	—	—	—	si
— su 3 turni	si	si	si	—	—	—	—	si	—	—
Idem malattie infettive operante — su 2 turni	si	—	—	si	—	—	—	—	—	si
— su 3 turni	si	si	—	si	—	—	—	si	—	—

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.
2) Per individuazione terapie sub-intensive vedere D.M. 13 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255/1988, le leggi regionali di piano ed altre disposizioni in materia.

Operatori professionali di II categoria (infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso)	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384						D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49				Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
	2° comma	3° c.	5° c.	6° c.		1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Operanti su 1 turno	si	—	—	—	—	—	si	—	—	si
Operanti su 2 turni	si	—	—	—	—	—	si	—	—	si
Operanti su 3 turni	si	si	—	—	—	—	si	si	—	—
Idem in terapia intensiva e sala operatoria — su 3 turni	si	si	si	—	—	—	si	—	si	—
Idem terapia sub-intensiva Idem nefrologia dialisi operante - su 2 turni	si	—	si	—	—	—	si	—	—	si
-- su 3 turni	si	si	si	—	—	—	si	si	—	—
Idem malattie infettive operante - - su 2 turni	si	—	—	si	—	—	si	—	—	si
— su 3 turni	si	si	—	si	—	—	si	si	—	—

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.
2) Per individuazione terapie sub-intensive vedere decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225/1988, le leggi regionali di piano ed altre disposizioni in materia.

Operatori professionali di I categoria coordinatori del ruolo sanitario	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384			D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
		5° comma	1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Personale infermieristico (dietiste e podologi)							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
Personale tecnico sanitario (RX laboratorio)							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
— su 3 turni	—	si	—	—	si	—	—
Personale della riabilitazione							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
Personale della vigilanza e ispezione							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

Operatori professionali di I categoria collaboratori del ruolo sanitario	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384			D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
		4° comma	1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Personale infermieristico (dietiste e podologi)							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
Personale tecnico sanitario (RX, laboratorio)							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
— su 3 turni	—	si	—	—	si	—	—
Personale della riabilitazione							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
Personale della vigilanza e ispezione							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

Ruolo tecnico ed amministrativo	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384					D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49	Art. 50			Art. 51	Art. 56	Art. 57		
		4° c.	6° c.	7° c.	1° c.		2° comma	3° comma	4° comma
Assistenti sociali coordinatori operanti									
— su 1 turno	—	—	si	—	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	—	si	—	si	—	—	—	si
Assistenti sociali collaboratori operanti									
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	—	—	si	—	—	—	si
Assistenti tecnici operanti									
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	—	—	si	—	—	—	si
Collaboratori amministrativi operanti									
— su 1 turno	—	—	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	—	—	si	si	—	—	—	si
Assistenti amministrativi									
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	—	—	si	—	—	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

Operatori professionali di II categoria ricollocati ex art. 40	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384			D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
			1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Puericultrici operanti							
su 1 turno	—	—	—	si	—	—	si
— su 2 turni	—	—	si	si	—	—	si
— su 3 turni	—	—	—	si	si	—	—
Massaggiatori e massofisioterapisti operanti							
— su 1 turno	—	—	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	—	si	—	—	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

Operatori tecnici coordinatori ed operatori tecnici di 5° livello retributivo	D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384			D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
		3° comma	1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Operatori tecnici coordinatori operanti							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	—	—	si
Operatori tecnici ricollocati ex art. 40 operanti							
— su 1 turno	—	—	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	—	si	—	—	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

Operatori tecnici e coadiutori amministrativi	D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384			D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 51	Art. 56	Art. 57		
		2° comma	1° comma		2° comma	3° comma	4° comma
Operatori tecnici operanti							
-- su 1 turno	—	si	—	-	-	—	si
-- su 2 turni	—	si	si	—	-	—	si
Coadiutori amministrativi operanti							
— su 1 turno	—	si	—	—	—	—	si
— su 2 turni	—	si	si	—	-	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa

Personale ausiliario e commesso	D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384				D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270			
	Art. 49	Art. 50	Art. 51		Art. 56	Art. 57		
		1° comma	1° c	2° c		2° comma	3° comma	4° comma
Ex ausiliari socio-sanitari specializzati operanti								
- su 1 turno		si						si
-- su 2 turni	--	si	si	-				si
Idem ex ausiliario socio-sanitario specializzati addetti malattie infettive operanti								
su 1 turno	---	si	-	si			—	si
- su 2 turni	—	si	si	si			--	si
Ex ausiliario socio-sanitario ed agente tecnico ricollocati ex art. 40 operante								
- su 1 turno		—	—	—		--	—	si
-- su 2 turni	—	-	si	—	—			si
Ex ausiliario socio-sanitario (ricollocato ex art. 40) in malattie infettive operante								
- su 1 turno	---			si	—	-		si
--- su 2 turni	—	-	si	si	--		-	si
Commesso ricollocato ex art. 40	—	—	—	—	—	—	—	si

1) L'organizzazione in turni prospettata nella presente tabella è meramente indicativa.

91A2023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Con proprio decreto del 3 maggio 1991, sentito il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al Ministro senza portafoglio on. Fermo Mino MARTINAZZOLI l'incarico per gli affari regionali e le riforme istituzionali.

Con ulteriore decreto di pari data, sentito il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri (a norma dell'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400) ha istituito il Consiglio di Gabinetto, che risulta composto, oltre che dal Vicepresidente del Consiglio, dai Ministri on. Gianni DE MICHELIS, on. Vincenzo SCOTTI, on. Paolo CIRINO POMICINO, on. Salvatore FORMICA, sen. Guido CARLI, on. Virginio ROGNONI, on. Carlo VIZZINI e on. Egidio STERPA.

91A2051

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 aprile 1991:

Gallo Francesca Rosaria Michela, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perucon Azio, notaio residente nel comune di Cortina d'Ampezzo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Belluno, con l'anzidetta condizione;

Golia Angelo, notaio residente nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Albino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lo Giudice Carmela, notaio residente nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Aci Catena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Acquisti Giovanna, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pontassieve, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giorgetti Luciano, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Scansano. distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Corteggiani Maria, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Candela Domenico, notaio residente nel comune di Ruffano, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Tricase; stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Alterio Anna, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Cecina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cocchini Roberta, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Henzel Augusto, notaio residente nel comune di Neviano degli Arduini, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Colorno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rognoni Paola, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Chignolo Po, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Colangeli Angelo, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Fossombrone, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Rosselli Roberto, notaio residente nel comune di Navacchio, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di San Miniato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Catalini Benedetto, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Scandiano, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Barbarito Giulia, notaio residente nel comune di Melfi, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Barra Rosa, notaio residente nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Montecorvino Rovella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scarfò Teodora, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Di Lieto Lucia, notaio residente nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Graziano Luigi, notaio residente nel comune di Airola, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Quaranta Angelo Raffaele, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Scotto di Clemente Roberto, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

91A2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 marzo 1991 sono annullati i decreti ministeriali 14 giugno 1985, 15 giugno 1985, 17 giugno 1985 e 6 novembre 1986 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati in favore dei lavoratori della S.p.a. Gummiflex, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 dicembre 1983 al 15 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa (Ancona) dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990 con l'applicazione in favore della Farfisa medesima delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11238 del 6 agosto 1990.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa (Ancona), è prolungata al 23 dicembre 1990.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 - Azienda in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede Torino, filiali vendita nazionali e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma primo, del decreto-legge n. 29/1991.

2) *S.p.a. Indesit*, con sede Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti di None (Torino), Rivalta Torinese (Torino) e Teverola (Caserta):
periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma primo, del decreto-legge n. 29/1991.

4) *Five Sud (gruppo Sir)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

5) *Sud Italia resine (gruppo Sir)*, con sede Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. F.I.M.U.*, con sede Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 30 aprile 1990 al 16 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma primo, del decreto-legge n. 29/1991.

7) *S.p.a. F.I.M.U.*, con sede Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 17 maggio 1990 al 29 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma primo del decreto-legge n. 29/1991.

8) *S.r.l. Pianelli & Traversa industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Milano e Rivoli (Torino):
periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 10 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 12 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Cofima*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Valfenera (Asti):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1989 - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 7 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Gea*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990 dal 20 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.a.s. Tinval*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Cossato (Vercelli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 30 aprile 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11402/33 del 13 dicembre 1990.

16) *S.p.a. Saom S.a. Ossidi metallici*, con sede in Milano e stabilimento di Cannobbio (Novara):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario in integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

2) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

3) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

4) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari) — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area comune di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

6) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Area industriale del comune di Porto Vesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL, lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

8) Area del porto canale - zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1, lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

9) Area del comune di Cagliari. — Completamento del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della Laguna S. Gilla, lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990:
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. AR-Navi - Armamenti navali*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 7 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1986 - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Industrie Magneti Marelli S.p.a.* già *S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Cerpelli*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 4 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

5) *Soc. Fiat Geotech-Divisione trattori e macchine agricole*, con sede in Modena, limitatamente agli stabilimenti di Breganze (Vicenza) e Tresigallo (Ferrara):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Le Tre Stelle*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 4 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1991, in favore di ottantacinque dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, sede Milano, occupati presso lo stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), reparto tessitura, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:

1) 20 ore medie settimanali per il personale del reparto tessitura addetto alla orditura, incorsatura, annodatura, per gli assistenti, per i meccanici, per i maestri:

2) 15 ore medie settimanali per il personale del reparto tessitura addetto ai telai ed ai servizi della sala tessitura;

3) 30 ore medie settimanali per il personale del reparto tessitura addetto al controllo del tessuto greggio,

è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 dicembre 1990 al 1° dicembre 1991

Con decreto ministeriale 28 marzo 1991 in favore di centocinquantanove lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, sede di Gazzada Schianno (Varese) occupati presso lo stabilimento di Gazzada Schianno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dall'1 febbraio 1991 al 9 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Microstampa di Roma, occupati presso lo stabilimento di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 1° novembre 1990 al 27 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata al 30 aprile 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro - prog. 29/20, resisi disponibili a decorrere dal 17 giugno 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 16 dicembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 aprile 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Acerenza (Potenza) e impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano, resisi disponibili a decorrere dal 26 marzo 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 25 settembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

91A2011

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione del nuovo statuto dell'Organizzazione nazionale degli assaggiatori del vino

Con decreto ministeriale 11 aprile 1991 è stato approvato il nuovo statuto dell'Organizzazione nazionale degli assaggiatori del vino (O.N.A.V.), con sede in Asti.

91A2010

MINISTERO DELL'INTERNO

100° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 6835 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10110/C/90 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 9422 × TR
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SAMBROTTA MAURO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6836 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. GOVERNMENT MK IV SERIES 80 BLUE
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «Colt» mod. Government MK IV series 80 inox cal. 38 super auto (canna mm 127).

N. 6837 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. PT 58 S INOX
Calibro: 380 AUTO (MM 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 102
Lunghezza dell'arma: MM 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6838 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. GOLD CUP COMMANDER INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 110
Lunghezza dell'arma: MM 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6839 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON (MIRE FISSE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 69
Lunghezza dell'arma: MM 196
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 6840 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9831/C/90 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 987
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIGLIOTTI GIUSEPPE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6841 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9832/C/90 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «INTERARMS» MOD. VIRGINIAN DRAGON
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 150
Lunghezza dell'arma: MM 300
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIGLIOTTI GIUSEPPE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 6842 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. P7 K3
Calibro: 7,65 (32 ACP)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 96,5
Lunghezza dell'arma: MM 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce nei calibri mm 9 corto e 22 L.R. - La conversione in cal. 9 corto è costituita dalla canna e dal caricatore, mentre la conversione in cal. 22 L.R. è costituita dalla canna, del carrello e dal caricatore.

N. 6843 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. P7 K3
Calibro: 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 96,5
Lunghezza dell'arma: MM 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce nei calibri mm 7,65 e 22 L.R. - La conversione in cal. 7,65 è costituita dalla canna e dal caricatore, mentre la conversione in cal. 22 L.R. è costituita dalla canna, dal carrello e dal caricatore.

N. 6844 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. P7 K3
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 96,5
Lunghezza dell'arma: MM 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce nei calibri mm 7,65 e mm 9 corto. Le conversioni sono costituite dalla sola canna e dal caricatore.

N. 6845 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 1006 A.S. (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 215,9
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6846 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 1006 F.S. INOX
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 215,9
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6847 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4006 A.S. INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM 190,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6848 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4006 F.S. INOX
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM 190,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6849 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 629 MAGNA CLASSIC INOX
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 317,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6850 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 640 CENTENNIAL INOX
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 50,8
Lunghezza dell'arma: MM 160,4
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6851 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 25 MN
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 558,8
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6852 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 444 SS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 558,8
Lunghezza dell'arma: MM 1028,7
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6853 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 883
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 558,8
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6854** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991:*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1894 S
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 952,5
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6855** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 60 J
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6856** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 60 J
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6857** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991:*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 60 J
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6858 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. HK 630
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 450
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6859 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A-70
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 166
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6860 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. CONSTABLE INOX
Calibro: MM 9 CORTO (380 ACP)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6861 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA GABILONDO» MOD. PICCOLO
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 52
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **6862** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578/C/79 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WILDEY» MOD. WILDEY 45 WINCHESTER MAGNUM
Calibro: 45 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 228
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: JMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di due conversioni (canna e guida otturatore) cal. 45 Winchester Magnum con canne rigate lunghe rispettivamente mm 177,8 e mm 254.

N. **6863** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532/C/81 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1451 (MIRINO FISSO E TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 E 10
Lunghezza delle canne: MM 572
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA «FIOCCHI MUNIZIONI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6864** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. BENCH REST
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6865** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. BENCH REST
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6866 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 18 marzo 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. BENCH REST
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 4191 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «V. BERNARDELLI S.p.A.» mod. P018 Compact cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 102).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «V. BERNARDELLI» mod. P018 S Compact cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 102).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° marzo 1991.

Al n. 6777 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «PARA-ORDNANCE» mod. P14-10C cal. 10 Auto (canna mm 89).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «PARA-ORDNANCE» mod. P14-10S Inox cal. 10 Auto (canna mm 89).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° marzo 1991.

Al n. 6778 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «PARA-ORDNANCE» mod. P15-10S Inox cal. 10 Auto (canna mm 108).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «PARA-ORDNANCE» mod. P15-10C Blue cal. 10 Auto (canna mm 108).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° marzo 1991.

Al n. 6779 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «PARA-ORDNANCE» mod. P16-10C cal. 10 Auto (canna mm 127).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «PARA-ORDNANCE» mod. P16-10S Inox cal. 10 Auto (canna mm 127).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° marzo 1991.

Al n. 924 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «WALTHER» mod. TPH cal. 22 L.R. (canna mm 71).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola e doppia azione «INTERARMS» mod. TPH cal. 22 L.R. (canna mm 71) L'arma è prodotta su licenza della Walther.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° marzo 1991.

Al n. 6726 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «WINCHESTER» mod. M1 (diottria regolabile) cal. 30 M1 (7,62 × 33) (canna mm 445).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «IVER JOHNSON» mod. M1 30 Carbine (tacca di mira regolabile) cal. 30 M1 (canna mm 457).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 1° marzo 1991.

Al n. 3697 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «UBERTI» mod. Inspector (mira regolabile) cal. 38 Special (canna mm 152,4 (6").
La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 1° marzo 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1548 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo «UBERTI» mod. Remington Rolling Block 1871 Target cal. 22 L.R. (canna mm 241,3 (9 1/2").
La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 1° marzo 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5365 del Catalogo dove è iscritta la pistola a gas compresso CO2 «PARDINI FIOCCHI» mod. K 60 (mirino e tacca di mira regolabile) cal. mm 4,5 (canna mm 245) - È inserita la seguente nota: L'arma può essere anche denominata «PARDINI».

Al n. 5364 del Catalogo dove è iscritta la pistola ad aria compressa «PARDINI FIOCCHI» mod. K 58 (mirino e tacca di mira regolabile) cal. mm 4.5 (canna mm 230) - È inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PARDINI».

Al n. 6664 del Catalogo dove è iscritta la pistola a gas compresso CO2 «PARDINI FIOCCHI» mod. K 90 (tacca di mira regolabile micrometrica) cal. mm 4,5 (canna mm 185) - È inserita la seguente nota: L'arma può essere anche denominata «PARDINI».

RETTIFICHE

Al n. 6659 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 133, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 133 (MM 150 CON COMPENSATORE).

Al n. 6723 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA E DA ALTRI ARSENALI MILITARI, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: ARSENALI MILITARI RUSSI, CINESI E JUGOSLAVI.

Al n. 6724 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.. leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA SPRINGFIELD ARMONY, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS. CO., WINCHESTER NEW HAVEN E INTERNATIONAL HORVESTER.

Al n. 6725 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA SPRINGFIELD, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA SPRINGFIELD ARMONY, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS. CO., WINCHESTER NEW HAVEN E INTERNATIONAL HORVESTER.

Al n. 6726 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 445, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 457; dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.. leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA SPRINGFIELD ARMONY, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS. CO., WINCHESTER NEW HAVEN, INLAND MANUFACTURING DIV OF GENERAL MOTORS, UNDER WOOD ELLIOT FISCHER, NATIONAL POSTAL METER, ROCK-OLA MANUFACTURING CORP, QUALITY HARDWARE, STANDARD PRODUCTS, SAGINAW E IBM.

Al n. 6727 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1055 CON COMPENSATORE, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1040 CON CALCIO IN LEGNO CON FRENO DI BOCCA MM 1076 E MM 1050 CON CALCIO IN PLASTICA CON FRENO DI BOCCA MM 1086; dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: DALLA FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - BELGIO, LIGTHGOW AUSTRALIA, LONGBRANCH - CANADA, BSA - INGHILTERRA E ISHAPORE - INDIA.

Al n. 6728 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: DALLA FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE BELGIO, LIGTHGOW - AUSTRALIA, LONGBRANCH CANADA, BSA - INGHILTERRA E ISHAPORE - INDIA.

Al n. 6729 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A., leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA SPRINGFIELD ARMONY, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., THOMPSON PRODUCTS (TRW) E WINCHESTER NEW HAVEN.

Al n. 1289 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 500, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 435; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1070, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1000.

Al n. 5954 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 115, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 140; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 248, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 264.

Al n. 6731 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 605, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 560; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1115, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1060.

Al n. 6754 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA P. BERETTA SU LICENZA DELLA BROWNING ARMS COMPANY leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA P. BERETTA PER CONTO DELLA BROWNING ARMS COMPANY

91A1976

Erezione in ente morale della fondazione «San Patrignano», in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni

Con decreto ministeriale 6 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991, registro n. 16 Interno, foglio n. 71, la fondazione «San Patrignano», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto ed è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni.

91A2009

MINISTERO DEL TESORO

N. 81

Corso dei cambi del 26 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,150	1292,150	1292.250	1292,150	1292,150	1292,150	1292,350	1292,150	1292,150	1292.150
E.C.U.	1521,650	1521.650	1522 --	1521,650	1521,650	1521,650	1522 --	1521,650	1521,650	1521,750
Marco tedesco	738.570	738,570	738,50	738,570	738,570	738,570	738,500	738.570	738,570	738,570
Franco francese	218,970	218,970	219,500	218,970	218,970	218,970	218,960	218,970	218,970	218,970
Lira sterlina	2185,500	2185,500	2184 —	2185,500	2185,500	2185,500	2184,900	2185,500	2185,500	2185,500
Fiorino olandese	655,800	655,800	655,50	655,800	655,800	655,800	655,750	655,800	655,800	655,800
Franco belga	35,923	35,923	35,93	35.923	35,923	35,923	35,925	35,923	35,923	35,920
Peseta spagnola	11,997	11,997	12,020	11,997	11,997	11,997	11.996	11,997	11,997	11.990
Corona danese	193,390	193,390	193,50	193,390	193,390	193,390	193,340	193,390	193.390	193.400
Lira irlandese	1976 —	1976 —	1975 —	1976 —	1976 —	1976 —	1975,450	1976 —	1976 —	—
Dracma greca	6,827	6,827	6,810	6,827	6,827	6.827	6,827	6,827	6,827	—
Escudo portoghese	8,596	8,596	8,580	8,596	8,596	8,596	8,589	8,596	8.596	8.600
Dollaro canadese	1123,200	1123,200	1122 —	1123,200	1123,200	1123,200	1122,410	1123,200	1123,200	1123,200
Yen giapponese	9,375	9.375	9,33	9,375	9.375	9,375	9,370	9,375	9.375	9,380
Franco svizzero	877,050	877,050	878 —	877,050	877,050	877,050	876,950	877.050	877,050	877,050
Scellino austriaco	105,022	105,022	104,90	105,022	105,022	105,022	105,007	105,022	105,022	105,030
Corona norvegese	190,020	190,020	190 —	190,020	190,020	190,020	190,160	190.020	190,020	190.020
Corona svedese	207,450	207,450	207 —	207,450	207,450	207,450	207,330	207,450	207,450	207,450
Marco finlandese	318,100	318,100	317 —	318,100	318,100	318,100	317,350	318,100	318,100	—
Dollaro australiano	1007 —	1007 —	1005 —	1007 —	1007 —	1007 —	1007,400	1007 —	1007 —	1007 —

Media dei titoli del 26 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,300
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	105 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,475
» » » 22- 6-1987/91	98 —
» » » 18- 3-1987/94	84,350
» » » 21- 4-1987/94	84,275
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105 —
» » » TR 2,5% 1983/93	96,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,002
» » » » 1- 8-1984/91	100,275
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,350
» » » » 18- 4-1986/92	101,075
» » » » 19- 5-1986/92	100,800
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,850

Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 2-1988/93....	99,900
»	»	»	»		1- 3-1988/93....	100,100
»	»	»	»		1- 4-1988/93....	100,375
»	»	»	»		1- 5-1988/93....	100,575
»	»	»	»		1- 6-1988/93....	100,225
»	»	»	»		18- 6-1986/93....	99,550
»	»	»	»		1- 7-1988/93....	100,075
»	»	»	»		17- 7-1986/93....	99,125
»	»	»	»		1- 8-1988/93....	100,225
»	»	»	»		19- 8-1986/93....	98,970
»	»	»	»		1- 9-1988/93....	100,150
»	»	»	»		18- 9-1986/93....	98,850
»	»	»	»		1-10-1988/93....	100,450
»	»	»	»		20-10-1986/93....	98,825
»	»	»	»		1-11-1988/93....	100,575
»	»	»	»		18-11-1986/93....	99,375
»	»	»	»		19-12-1986/93....	99,600
»	»	»	»		1- 1-1989/94....	98,825
»	»	»	»		1- 2-1989/94....	99,925
»	»	»	»		1- 3-1989/94....	100,075
»	»	»	»		15- 3-1989/94....	100 —
»	»	»	»		1- 4-1989/94....	100,300
»	»	»	»		1- 9-1989/94....	99,90
»	»	»	»		1-10-1987/94....	99,225
»	»	»	»		1-11-1989/94....	99,900
»	»	»	»		1- 1-1990/95....	99,25
»	»	»	»		1- 2-1985/95....	100,150
»	»	»	»		1- 3-1985/95....	99,525
»	»	»	»		1- 3-1990/95....	99,550
»	»	»	»		1- 4-1985/95....	99,400
»	»	»	»		1- 5-1985/95....	99,275
»	»	»	»		1- 5-1990/95....	99,750
»	»	»	»		1- 6-1985/95....	98,700
»	»	»	»		1- 7-1985/95....	99,650
»	»	»	»		1- 7-1990/95....	99 —
»	»	»	»		1- 8-1985/95....	98,375
»	»	»	»		1- 9-1985/95....	98,325
»	»	»	»		1-10-1985/95....	98,775
»	»	»	»		1-11-1985/95....	98,825
»	»	»	»		1-12-1985/95....	98,850
»	»	»	»		1- 1-1986/96....	98,825
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II ..	99,850
»	»	»	»		1- 2-1986/96....	99,175
»	»	»	»		1- 3-1986/96....	99,575
»	»	»	»		1- 4-1986/96....	99 —
»	»	»	»		1- 5-1986/96....	99,750
»	»	»	»		1- 6-1986/96....	99 —
»	»	»	»		1- 7-1986/96....	98,525
»	»	»	»		1- 8-1986/96....	98,175
»	»	»	»		1- 9-1986/96....	98,475
»	»	»	»		1-10-1986/96....	97,325
»	»	»	»		1-11-1986/96....	97,550
»	»	»	»		1-12-1986/96....	97,800
»	»	»	»		1- 1-1987/97....	97,675
»	»	»	»		1- 2-1987/97....	98,075
»	»	»	»		18- 2-1987/97....	98,175
»	»	»	»		1- 3-1987/97....	98,375
»	»	»	»		1- 4-1987/97....	98,700
»	»	»	»		1- 5-1987/97....	98,700
»	»	»	»		1- 6-1987/97....	98,200
»	»	»	»		1- 7-1987/97....	97,500
»	»	»	»		1- 8-1987/97....	97,575
»	»	»	»		1- 9-1987/97....	98,005

Buoni Tesoro Pol.			11,50%	1-11-1991...........	99,600
»	»	»	11,50%	21-12-1991...........	99,650
»	»	»	9,25%	1- 1-1992...........	98,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992...........	98,450
»	»	»	11,00%	1- 2-1992...........	99,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992...........	98,500
»	»	»	12,50%	17- 3-1992...........	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992...........	98,175
»	»	»	11,00%	1- 4-1992...........	99,002
»	»	»	12,50%	1- 4-1992...........	100 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92.........	100 —
»	»	»	12,50%	18- 4-1992...........	100,100
»	»	»	9,15%	1- 5-1992...........	98,375
»	»	»	11,00%	1- 5-1992...........	98,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1992...........	100,175
»	»	»	12,50%	17- 5-1992...........	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992...........	98,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992...........	99,175
»	»	»	11,50%	1- 7-1992...........	99,275
»	»	»	11,50%	1- 8-1992...........	99,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1992...........	100,005
»	»	»	12,50%	1-10-1992...........	100,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1993...........	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993...........	99,825
»	»	»	12,50%	1- 8-1993...........	99,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1993...........	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1993...........	99,970
»	»	»	12,50%	1-11-1993...........	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q.........	99,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993...........	99,650
»	»	»	12,50%	1-12-1993...........	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1994...........	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94.........	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94.........	99,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94.........	99,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94.........	99,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94.........	99,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94.........	99,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97.........	98,400
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97.........	98,325

Certificati credito Tesoro E.C.U.				16- 7-1984/91	11,25% .	99,600
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,075
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	99 —
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,100
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,550
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,870
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,600
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,650
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,220
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	102,050
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	93,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	98,800
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	99 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,200
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	106 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	102,120
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91A2604I

N. 82

Corso dei cambi del 29 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1308,800	1308,800	1309 —	1308,800	1308,800	1308,800	1309,250	1308,800	1308,800	1308,800
E.C.U.	1522,250	1522,250	1523,500	1522,250	1522,250	1522,250	1522.220	1522,250	1522,250	1522,250
Marco tedesco	738,210	738,210	738,500	738,210	738,210	738,210	738,350	738,210	738,210	738,210
Franco francese	218,800	218,800	218,950	218,800	218,800	218,800	218,800	218,800	218,800	218,800
Lira sterlina	2190,400	2190,400	2190,25	2190,400	2190,400	2190.400	2190.450	2190,400	2190,400	2190.400
Fiorino olandese	655,350	655,350	655,500	655,350	655,350	655,350	655.400	655,350	655,350	655,350
Franco belga	35,910	35,910	35,910	35,910	35,910	35,910	35,916	35,910	35,910	35,910
Peseta spagnola	11,990	11,990	12,010	11,990	11,990	11,990	11,991	11,990	11,990	11,990
Corona danese	193,270	193,270	193 —	193,270	193,270	193.270	193.260	193,270	193,270	193,270
Lira irlandese	1975,300	1975,300	1975 —	1975.300	1975,300	1975,300	1975 —	1975.300	1975,300	—
Dracma greca	6,823	6,823	6,810	6,823	6,823	6,823	6,828	6,823	6,823	—
Escudo portoghese	8,587	8,587	8,580	8,587	8,587	8.587	8.588	8,587	8,587	8,580
Dollaro canadese	1135,050	1135,050	1135 —	1135,050	1135,050	1135,050	1135,800	1135,050	1135,050	1135,050
Yen giapponese	9,450	9,450	9,500	9,450	9,450	9,450	9,453	9,450	9,450	9,450
Franco svizzero	877,760	877,760	877,50	877,760	877,760	877,760	877,800	877,760	877,760	877,750
Scellino austriaco	104,895	104,895	105 —	104,895	104,895	104,895	104,902	104,895	104,895	104,890
Corona norvegese	189,850	189,850	190 —	189,850	189,850	189,850	189,870	189,850	189,850	189,850
Corona svedese	207,910	207,910	208 —	207,910	207,910	207,910	207,920	207,910	207,910	207,910
Marco finlandese	318,310	318,310	318 —	318,310	318,310	318,310	318,050	318,310	318,310	—
Dollaro australiano	1018,250	1018,250	1021 —	1018,250	1018,250	1018,250	1018,600	1018,250	1018,250	1018.250

Media dei titoli del 29 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,550
» » » 22- 6-1987/91	98,005
» » » 18- 3-1987/94	84,350
» » » 21- 4-1987/94	84,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,870
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	107,500
» » » TR 2,5% 1983/93	97 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,05
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» » » » 1- 2-1985/92	100,425
» » » » 18- 4-1986/92	101,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,850
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100.425
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,700
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99 —
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,05
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,700
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	99,450
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,575
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,970
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,125
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,05
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	99,900
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,500
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	100,05
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,575
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,55
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,05
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	98,425
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98.225
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	99 —
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99.650
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,95
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	98.550
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	98,500
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	98.625
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	97,475
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	97,575
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97.750
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	98,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	98.200
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	98.250
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	97,525
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	97,625
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,150

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,675
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,675
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	98,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	98,45
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	98,125
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	98,325
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	98,225
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	99,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100,05
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	100,075
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98,825
»	»	»	11.00%	1- 5-1992.	99 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	100,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,300
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,275
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,725
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	99,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,55
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,300
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,225

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,900
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,05
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98.650
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	99 —
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,700
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,375
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	101,475
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,200
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,870
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,800
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	99,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,920
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,220
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	102,550
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,350
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	98,800
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	99,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,250
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	105 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	104,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M29041

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, concernente: «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'allegato I, sotto la voce «Certificazioni, nulla-osta e custodia documenti», pubblicato alla pagina 7, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Rilascio nulla-osta per l'importazione di alimenti e bevande - Tariffa (lire) *100.000*», si legga: «Rilascio nulla-osta per l'importazione di alimenti e bevande *(mod. 33P - nulla-osta sanitario importazione)* - Tariffa (lire) *10.000*».

91A2027

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l.
Via Roma, 80

VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Abbonamento	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II.	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere* ***l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200